

STATUTO DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

(ESAMINATO ED ADOTTATO DALLA COMUNITA' DEL PARCO NELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2018)

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

STATUTO

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione dell'Ente Parco

Art. 2 - Area del Parco ed elementi distintivi (Competenza territoriale)

Art. 3 - Finalità e obiettivi

Art. 4 - Norme che regolano l'Ente Parco

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE PARCO

Art. 5 - Organi dell'Ente e loro validità

CAPO I - LA COMUNITÀ DEL PARCO

Art. 6 - Composizione della Comunità

Art. 7 - Compiti della Comunità

Art. 8 - Validità delle sedute della Comunità

Art. 9 - Sedute ordinarie e straordinarie – Convocazione della Comunità

Art. 10 - Procedimento di discussione delle sedute della Comunità

Art. 11 - Durata in carica della Comunità

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - Composizione del Consiglio Direttivo

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 14 - Criteri e modalità di designazione dei componenti del Consiglio Direttivo

Art. 15 - Durata in carica del Consiglio Direttivo

Art. 16 - Convocazione e validità delle sedute del Consiglio Direttivo

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 17 - Presidente

Art. 18 - Criteri e modalità di designazione del Presidente

Art. 19 - Decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo

CAPO IV - IL REVISORE DEI CONTI

Art. 20 - Il Revisore unico

Art. 21 - Compiti del Revisore unico

CAPO V – INDENNITA’

Art. 22 - Indennità degli organi di governo dell’Ente.

CAPO VI - ORGANI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE

Art. 23 - Comitato Tecnico Scientifico

Art. 24 - Comitato Consultivo

Art. 25 - Partecipazione popolare

CAPO VII - LA DIREZIONE

Art. 26 - Direttore

Art. 27 - Funzioni e competenze del Direttore

CAPO VIII - STRUTTURAZIONE DELL’ENTE

Art. 28 - Personale

Art. 29 - Uffici

TITOLO III

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 30 - Piano per il Parco

Art. 31 - Regolamento del Parco

Art. 32 - Piano Pluriennale Economico-Sociale

Art. 33 - Strumenti operativi e trasferimento/acquisizione di beni immobili.

Art. 34 - Sorveglianza

Art. 35 - Controllo sugli atti e Vigilanza sull'amministrazione dell'Ente Parco

Art. 36 - Sanzioni

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 37 - Norme di gestione finanziaria e contabile

Art. 38 - Entrate dell'Ente Parco

Art. 39 - Misure di incentivazione

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Modifiche allo Statuto

Art. 41 - Estinzione dell'Ente

Art. 42 - Disposizioni finali

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

STATUTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'Ente Parco

1. L'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture è istituito con Legge Regionale n.28 del 20 novembre 2017 (ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n.28 del 28 giugno 1994, e ss.mm.ii.).
2. L'Ente Parco è un Ente di diritto pubblico che ha amministrazione e rappresentanza propria, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa e contabile.
3. L'Ente esercita la direzione e l'amministrazione del Parco, programma ed attua le attività e gli interventi necessari per il conseguimento delle finalità istitutive.
4. L'Ente Parco ha sede provvisoria in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro 5 presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata.
5. Appena definiti gli aspetti patrimoniali, organizzativi ed amministrativi dell'Ente, il Consiglio Direttivo, sentita la Comunità del Parco, individuerà la sede definitiva dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture.

Art. 2

Area del Parco ed elementi distintivi (Competenza territoriale)

1. Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione dell'Ente, attribuite dalla Legge Regionale n.28/2017, si estendono all'ambito territoriale dei comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte e San Fele (così come ricompresi nell'allegata cartografia in scala 1:50.000 riportante il perimetro del Parco). In tale area sono inclusi la ZSC/ZPS "Monte Vulture" avente Codice IT9210210 ed il SIC/ZPS "Lago del Rendina" avente Codice IT9210201.
2. Le competenze di gestione (di cui al precedente comma) sono estese in ordine alle eventuali attribuzioni conferite all'Ente Parco nel rispetto della normativa vigente per le aree protette.
3. I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area, recanti la scritta "Regione Basilicata – Parco naturale del Vulture".
4. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di Parco Naturale Regionale del Vulture e con il simbolo approvato dal Consiglio Direttivo.
5. Per le finalità previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, in base ad apposito regolamento, la citazione del proprio nome e l'uso del proprio simbolo per favorire la pubblica conoscenza e la affermazione dei servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

Art. 3

Finalità e obiettivi

1. Nell'ambito dei principi generali di cui all' art. 1 della Legge Regionale n.28 del 28 giugno 1994, l'istituzione del Parco naturale del Vulture finalizza la propria attività al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonché valorizzare le caratteristiche geologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e paleontologiche del territorio del Parco con particolare riferimento alla emergenza ambientale, geomorfologica ed idrogeologica costituita dai laghi vulcanici di Monticchio e del Monte Vulture;
 - b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, con particolare riferimento alla farfalla *Acanthobrahmaea europaee*, e alle specie di allegato della Direttiva Habitat (92/43/CE) e della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), nonché alla faggeta di Monticchio situata al di sotto dei 600 m. s.l.m. per il fenomeno di inversione termica, ricostruendo e proteggendo gli habitat maggiormente minacciati e reintroducendo le specie non più presenti o in via di estinzione;
 - c) attuare le M.T.C. (Misure di Tutela e Conservazione) previste dalla normativa europea (Dir. Habitat e Dir. Uccelli) e dal D.M. 16 settembre 2013 nelle aree ZSC/ZPS ricadenti nel Perimetro del Parco Naturale Regionale di Vulture;
 - d) organizzare il territorio per la fruizione per un'utenza ampliata (disabili, anziani, bambini) a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;
 - e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della produzione di rifiuti con la attivazione di raccolta differenziata e l'utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza con il P.I.E.A.R. (L.R. 8/2012) e razionalizzare l'uso delle risorse disponibili (specie animali e vegetali, habitat, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro-silvo-pastorale, paesaggio) nonché promuovere lo sviluppo socio – economico e culturale dell'area, attraverso la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di esso delle attività ecocompatibili con particolare riferimento a quelle eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica;
 - f) sviluppare azioni volte ad attuare una efficace azione di manutenzione del territorio, di contrasto a fenomeni di dissesto idrogeologico e di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico – forestali, con tecniche eco-compatibili ed attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale così come previsto dalla L.R. n.42/98 “Norme in materia forestale”;
 - g) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del Parco nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco;
 - h) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare riferimento agli avvenimenti storici legati al fenomeno del brigantaggio, alla figura di Federico II e alle tradizioni delle popolazioni Arbereshe;
 - i) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali (esempio il Parco delle Cantine di Barile), anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione e dei mestieri tradizionali, anche ai fini della destinazione turistica;
 - j) individuare forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del Parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;
 - k) promuovere attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti lacustri e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;
 - l) agevolare, anche in forma di cooperativa, le attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;
 - m) promuovere e gestire servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
 - n) contribuire all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.

Art. 4

Norme che regolano l'Ente Parco

1. L'Ente Parco è regolato dalla “Legge quadro sulle aree protette” n.394 del 6 dicembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge Regionale n. 28 del 28 giugno 1994 “Individuazione, Classificazione, Tutela e Gestione delle aree naturali protette in Basilicata” e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale n.28 del 20 novembre 2017 “Istituzione del Parco naturale del Vulture”.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE PARCO

Art. 5

Organi dell'Ente e loro validità

1. Sono organi dell'Ente Parco naturale del Vulture:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Comunità del Parco;
 - d) il Revisore unico.

2. La durata degli organi è di 5 anni.

CAPO I

LA COMUNITÀ DEL PARCO

Art. 6

Composizione della Comunità

1. La Comunità del Parco è così composta:
 - a) il Presidente pro-tempore della Provincia di Potenza o suo delegato;
 - b) i Sindaci pro-tempore dei Comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte e San Fele, indicati al precedente art. 2, o loro delegati;
 - c) i Presidenti delle comunità locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.
2. La Comunità del Parco esercita le competenze e le funzioni ad essa attribuite dalla legge regionale n.28/2017.
3. La Comunità del Parco ha sede presso l'Ente Parco.

Art. 7

Compiti della Comunità

1. Ai sensi dello stesso art. 17, comma 1 della L.R. n.28/94, e dell'art. 8 della L.R. n.28/2017, la Comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.
2. Ad essa sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente;
 - b) adotta il proprio regolamento;
 - c) esprime il parere obbligatorio sul Piano per il Parco e sul regolamento del Parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) adotta lo Statuto dell'Ente Parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;
 - e) vigila sull'attuazione del Piano del Parco e del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale del Parco;
 - f) adotta il proprio regolamento;
 - g) indica al Consiglio Regionale un elenco di almeno tre nominativi per la carica di Presidente dell'Ente Parco;
 - h) designa nove componenti, secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 14 per la nomina nel Consiglio Direttivo da parte del Presidente della Giunta Regionale.
3. La Comunità del Parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 8
Validità delle sedute della Comunità

1. La Comunità è validamente riunita, in prima convocazione, quando sia presente oltre la metà dei suoi componenti.
2. In seconda convocazione le sedute sono valide quando sia presente 1/3 dei componenti.
3. La riunione di seconda convocazione può avvenire trascorse 24 ore dall'orario di convocazione della prima.
4. La comunità delibera a maggioranza semplice.

Art. 9
Sedute ordinarie e straordinarie – Convocazione della Comunità

1. Nella seduta di insediamento la Comunità elegge al suo interno il proprio Presidente e un Vice Presidente.
2. La Comunità è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.
3. In seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente della Comunità lo ritenga necessario o su richieste del Presidente dell'Ente Parco o di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.
4. Le sedute della Comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per Legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; hanno luogo, di norma nella sede della Comunità.
5. Le convocazioni della Comunità sono fatte dal Presidente, o dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, mediante avviso raccomandato da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore e su convocazione a mezzo PEC o fax.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
8. L'avviso di convocazione deve contenere anche luogo, giorno ed ora della seconda convocazione.
9. Alle riunioni della Comunità possono partecipare anche il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo e sono invitati anche i membri Revisori dei conti.

Art. 10
Procedimento di discussione delle sedute della Comunità

1. La Comunità è presieduta dal Presidente. In sua assenza la presidenza spetta al Vice-Presidente.
2. Il Direttore assiste alle riunioni della Comunità ed il membro più giovane della Comunità esercita funzioni di segreteria durante le riunioni della Comunità.
3. Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa un membro per le funzioni di scrutatore per le votazioni segrete.
4. Il Segretario assiste il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accerta il risultato delle votazioni.
5. Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11
Durata in carica della Comunità

1. I componenti della Comunità del Parco, in quanto espressione degli Enti istituzionali, espletano il loro mandato fino alla nomina dei nuovi rappresentanti degli Enti Locali.
2. Il Presidente della Comunità viene eletto coi voti favorevoli della metà più uno dei componenti assegnati.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.28/2017, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri nove componenti designati dalla Comunità del Parco, idonei a garantire la rappresentatività di tutti i Comuni dell'area Parco, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art.14.
2. Esso si ispira ad una visione unitaria degli interessi della Comunità del Parco.

Art. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Ente Parco.

1. Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) adotta il Piano per il Parco ed il regolamento del Parco;
 - b) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - c) adotta ed approva i programmi di spesa;
 - d) assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza;
 - e) esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto o da questo non attribuite ad altri organi;
 - f) adotta il Piano Pluriennale Economico Sociale;
 - g) elegge nel suo seno un Vice-Presidente;
 - h) conferisce l'incarico di Direttore secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo per le sue attività si avvale di un organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i criteri e le modalità stabilite nell'art. 23.

Art. 14

Criteri e modalità di designazione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Ai fini della nomina dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere designate persone che abbiano comprovata competenza ed esperienza in amministrazione pubblica o privata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati su designazione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.
3. Le designazioni e le indicazioni sono effettuate entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Comunità del Parco; in mancanza, le designazioni saranno effettuate direttamente dalla Comunità del Parco.
4. La carica di componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco è soggetta alle cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

Art. 15
Durata in carica del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.
2. I componenti possono essere rinominati, consecutivamente, una sola volta.
3. La sostituzione in caso di dimissioni, decadenza, rimozione dei Consiglieri avviene con le stesse modalità di nomina di cui al precedente art 14.
4. I componenti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 16
Convocazione e validità delle sedute del Consiglio Direttivo

1. L'attività del Consiglio Direttivo è collegiale.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Ente Parco ogni qualvolta lo ritenga necessario o, in sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo, inoltre, è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Esso è validamente riunito quando è presente oltre la metà dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
5. Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio svolgendovi le funzioni di Segretario, coadiuvato, ove necessario, da altri funzionari dell'Ente. Possono inoltre essere ammessi alle sedute, per le parti di rispettiva competenza e per il tempo strettamente necessario, anche altri dipendenti, collaboratori o consulenti esterni all'Ente.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 17
Presidente

1. Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di cui all'art. 29 della Legge 6 dicembre 1991, n.394. Egli dura in carica cinque anni e può essere rinominato consecutivamente una sola volta. È esclusa dal computo la nomina di durata inferiore a dodici mesi.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 18
Criteri e modalità di designazione del Presidente

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio Regionale, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale n. 32/2000 e ss.mm.ii., sulla base di un elenco di massimo cinque nominativi designati dalla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in amministrazione pubblica o privata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente.

Art. 19
Decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo decadono nei seguenti casi:
 - a) su motivata mozione di sfiducia approvata all'unanimità da tutti i componenti la Comunità del Parco;
 - b) su dimissioni (di almeno cinque) della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - c) su deliberazione del Consiglio regionale, dietro proposta della Giunta, in caso di persistente carenza di funzionamento o di grave violazioni di Legge o di direttive regionali.
2. La decadenza dei singoli componenti il Consiglio Direttivo è automatica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. la Comunità del Parco ne dichiara la decadenza.
3. La carica di Presidente e di componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco è soggetta alle cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

CAPO IV
IL REVISORE DEI CONTI

Art. 20
Il Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia, per una durata pari a quella del Presidente.
2. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornire tempestiva informativa alla Giunta Regionale.

Art. 21
Compiti del Revisore unico

1. Il Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente, ne controlla la gestione finanziaria, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività degli stessi, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità
2. In particolare il Revisore unico:
 - a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Ente;
 - b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni dello stesso;
 - c) redige la relazione economico-finanziaria al conto consuntivo;
 - d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile su atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione ed in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni;
 - e) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Presidente dell'Ente ed alla Giunta Regionale;
 - f) riferisce alla Giunta Regionale ogni volta che la stessa richieda di riferire su aspetti specifici della gestione.
3. Il Revisore unico, per l'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti, può procedere ad attività di ispezione ed ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Ente.
4. Le verifiche di cassa devono dare conto dell'avanzo o del disavanzo di cassa nonché dei mandati e dalle reversali emessi e non estinti alla data della verifica, dettagliandogli eventuali impedimenti obiettivi concernenti le riscossioni non avvenute ed i pagamenti non effettuati.

CAPO V

Art. 22

Indennità degli organi di governo dell'Ente

1. Al Presidente dell'Ente Parco spetta una indennità mensile di carica pari alla metà dell'indennità massima lorda spettante al Sindaco di un Comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
2. Per i membri del Consiglio Direttivo tale indennità è pari al quarantacinque per cento di quella spettante al Presidente.
3. Al Vice-Presidente dell'Ente Parco spetta una indennità mensile di carica pari ai cinquantacinque per cento di quella spettante al Presidente.
4. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 28/2017 al Revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti.
5. Ai componenti dei vari organi spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i Dirigenti.
6. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28/2017 l'impegno finanziario complessivo per l'indennità degli organi dell'Ente Parco non può superare il 15% del contributo annuale ordinario della Regione Basilicata.

CAPO VI

ORGANI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE

Art. 23

Comitato Tecnico Scientifico

1. Ai sensi dell'art 7 della L.R. n. 28/2017 il Consiglio Direttivo può avvalersi del supporto di un organo consultivo tecnico scientifico.
2. Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed è composto dal Presidente del Parco, dal Direttore e da un massimo di cinque membri designati tra gli studiosi, specialisti o esperti in materie scientifiche attinenti l'attività del Parco.
3. Viene rinnovato o modificato di anno in anno, e può essere integrato in caso di necessità con l'intervento di membri esterni, competenti in altre specifiche materie.
4. Ai componenti esterni spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i Dirigenti.

Art. 24

Comitato Consultivo

1. Ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 28/2017 il Comitato Consultivo svolge funzioni consultive e tecnico-scientifiche ed esprime parere non vincolante su ogni argomento che la Comunità del Parco riterrà opportuno sottoporre all'attenzione del Comitato stesso.
2. Il Comitato Consultivo è nominato ed insediato dal Presidente del Parco ed è convocato e presieduto dallo stesso.
3. Il Comitato Consultivo è composto da:
 - a) il Presidente dell'Ente Parco;
 - b) un rappresentante dell'Università degli Studi della Basilicata;

- c) un rappresentante del CNR di Basilicata;
 - d) un rappresentante dell'APT;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale;
 - f) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;
 - g) un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;
 - h) un rappresentante tra le associazioni di caccia e di pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale;
 - i) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciuti da Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della L. n.349/1986 e successive modifiche.
4. Il Direttore assiste alle riunioni del Comitato svolgendovi le funzioni di Segretario, coadiuvato, ove necessario, da altri funzionari dell'Ente.
 5. Per la sua organizzazione e funzionalità interna il Comitato adotta un proprio regolamento che viene approvato dal Consiglio Direttivo.
 6. Il Comitato Consultivo è convocato in seduta pubblica almeno una volta all'anno.
 7. Ai componenti del Comitato Consultivo spetta il solo rimborso delle spese di viaggio.

Art. 25

Partecipazione popolare

1. La Comunità ed il Consiglio Direttivo considerano il concorso e l'apporto autonomo dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli imprenditori e di altre formazioni ed organizzazioni sociali, come fondamentali momenti di partecipazione democratica alla determinazione della politica dell'Ente.
2. A tal fine consultano, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi sui problemi di carattere economico e sociale, consulta le organizzazioni della cooperazione ed ogni altra democratica forma associativa, le organizzazioni e fondazioni sociali.
3. È considerata forma di partecipazione popolare la seduta annuale pubblica del Comitato Consultivo del Parco.
4. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alla Comunità ed al Consiglio Direttivo per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

CAPO VII

LA DIREZIONE

Art. 26

Direttore

1. Ai sensi dell'art 12 della L.R. n. 28/2017 l'incarico di Direttore dell'Ente Parco è conferito dal Consiglio Direttivo con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.
2. Il Direttore è scelto tra persone di provata esperienza in materia amministrativa ed ambientale, in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati, nel rispetto delle norme previste in materia di incarichi dirigenziali, di cui al D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii. ed ai vigenti CCNL della Dirigenza Regioni/Enti Locali, mediante procedura ad evidenza pubblica:
 - a) età non superiore a 65;
 - b) aver svolto attività professionali e/o a livello dirigenziale in enti o aziende pubbliche o private, per almeno cinque anni;
 - c) possesso diploma di laurea specialistica;

- d) esperienze di lavoro, maturate per almeno due anni, nella tutela e gestione delle aree protette e/o di Rete Natura 2000.
- 3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina, ha termine con la cessazione dell'incarico del Presidente dell'Ente e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Consiglio Direttivo.
- 4. L'incarico di Direttore può essere rinnovato per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ai dieci anni complessivi.
- 5. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Regioni/Enti Locali".
- 6. Per l'incarico di Direttore valgono le stesse cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 27

Funzioni e competenze del Direttore

Il Direttore:

- a) ha la responsabilità dell'Ufficio cui viene preposto;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina l'attività;
- c) programma le attività degli uffici al fine di conseguire gli obiettivi dell'Ente e dà esecuzione alle deliberazioni assunte ed alle direttive impartite dagli Organi;
- d) presiede le commissioni di gara e di concorso e sottoscrive i contratti, salvo delega ad altri dirigenti;
- e) sovrintende alla gestione del personale e all'organizzazione degli Uffici, assicurandone la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Ente;
- f) assiste l'attività deliberativa della Comunità e del Consiglio direttivo;
- g) formula proposte al Presidente ed al Consiglio direttivo in relazione alla elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza degli organi medesimi.

CAPO VIII

STRUTTURAZIONE DELL'ENTE

Art. 28

Personale

- 1. Il Personale dell'Ente Parco, nelle more di approvazione della pianta organica dell'Ente, ai sensi dell'art 13 della L.R. n. 28/2017 è messo a disposizione dalla Regione Basilicata e/o dagli Enti territorialmente interessati o in dismissione, ai sensi della normativa vigente in materia e del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Enti Locali, su richiesta del Presidente dell'Ente Parco.
- 2. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco predispose ed adotta i piani triennali ed annuali dei fabbisogni e la relativa pianta organica che vengono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità di cui agli art. 17 e 18 della legge regionale n. 11/2006.
- 3. L'Ente in carenza di personale idoneo in organico, entro i limiti di spesa appositamente programmati e stanziati nel proprio bilancio può acquisire temporaneamente, nel rispetto della normativa vigente, servizi e personale esterno.
- 4. L'Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio personale, i cui costi sono inseriti nel proprio bilancio di previsione.

Art. 29

Uffici

1. L'Ente articola le sue strutture in due Uffici: uno ad indirizzo tecnico-programmatico e gestionale, l'altro ad indirizzo amministrativo-finanziario gestionale.
2. L'organizzazione è disciplinata da criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di economicità di gestione.
3. L'Ente adotta il proprio regolamento di organizzazione.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 30

Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco è lo strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il Piano per il Parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale e delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. n.28/2017 ed ha, altresì, valenza di Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta, in attuazione dell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM.
3. La Proposta di Piano è adottata dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, parere geologico e dei beni ambientali e comunque secondo le disposizioni della legge n. 1150 del 1942 e ss.mm.ii.
4. La proposta di Piano, preventivamente sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., viene trasmessa alla Giunta regionale per essere sottoposta alle procedure di cui all'art.19, comma 5 e 6, della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e ss.mm.ii.
5. La Giunta regionale esamina le eventuali osservazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 sottopone il testo definitivo del Piano al Consiglio regionale per l'approvazione.
6. La proposta di cui al comma 4 viene approvata dal Consiglio regionale con legge anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e ss.mm.ii.
7. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, senza che l'Ente abbia adottato la proposta di Piano per il Parco, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 4, lett. b) della L.R. n.28/2017.
8. Il Piano per il Parco, anche nella sua valenza di Piano paesistico, persegue nel rispetto del Piano Paesaggistico regionale, ove vigente, l'armonizzazione dei piani urbanistici locali e le indicazioni in esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data di pubblicazione della legge regionale di approvazione e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali, in attuazione dell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM.
9. Al Piano per il Parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai commi precedenti.
10. Fino alla definitiva approvazione del Piano per il Parco rimane in vigore il Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta "Laghi di Monticchio" approvato con Legge regionale n. 3 del 12 febbraio 1990 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art. 19, comma 7 della L.R. n.28/1994 e ss.mm.ii..

Art. 31
Regolamento del Parco

1. L'Ente Parco adotta, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Statuto e nel rispetto del Piano per il Parco, qualora vigente, il Regolamento del Parco che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco.
2. A detto Regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Entro 1 mese dall'approvazione del presente Statuto l'Ente Parco adotta un regolamento per l'introduzione e il trasporto delle armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco.
4. Il Regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, ed è approvato dalla Giunta regionale.
5. Il Regolamento acquista efficacia dopo 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono su quelle dei Comuni interessati.

Art. 32
Piano Pluriennale Economico-Sociale

1. L'Ente Parco promuove iniziative, coordinate con quelle dell'Unione Europea, del Governo nazionale, della Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del Parco e nei territori limitrofi, nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal Piano e dal Regolamento del Parco di cui agli art. 22 e 25 della L.R. 28/2017.
2. L'Ente, pertanto, adotta il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di sviluppo. Qualora il Piano Pluriennale Economico e Sociale comporti, per la realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il Piano pluriennale stesso ne prevede le modalità di attuazione, ivi compresa la possibilità di ricorrere ad accordi di programma di cui all'art 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss.mm.ii.
In particolare promuove:
 - a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali conformemente alle norme comunitarie;
 - b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;
 - c) la concessione di servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi;
 - d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, restauro anche ai fini dello sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;
 - e) l'uso del proprio marchio.
3. Il Piano Pluriennale è adottato dal Consiglio direttivo tenuto conto del parere espresso dalla Comunità del Parco.
4. Il Piano Pluriennale viene approvato dal Consiglio regionale su Proposta della Giunta regionale. Con le stesse procedure e modalità si provvede all'aggiornamento del Piano.
5. Al finanziamento del Piano Pluriennale economico e sociale, possono concorrere lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

Art. 33

Strumenti operativi – Trasferimento ed acquisizione di beni immobili

1. L'Ente attua le proprie finalità mediante:
 - a) la propria struttura organizzativa;
 - b) la costituzione o la partecipazione, anche in forma non maggioritaria, a:
 - consorzi e società per l'attuazione e la gestione dei programmi;
 - società di intervento per l'espletamento di compiti gestionali ed organizzativi.
2. L'Ente può compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i propri fini istituzionali nonché contrarre prestiti con o senza garanzie dei contratti da stipularsi con terzi.
3. L'Ente può accettare donazioni, eredità, legati ed attribuzioni a titolo gratuito in qualsiasi forma, se ritenuti vantaggiosi.
4. L'Ente compie tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.
5. Ai sensi dell'art 24 della Legge Regionale n. 28 del 20 novembre 2017, l'Ente Parco gestisce il patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell'area del Parco.
6. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente interessati, ricadenti nell'area del Parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente Parco, può essere trasferita all'Ente su richiesta di quest'ultimo.
7. L'acquisizione degli immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della Legge Regionale n. 28/1994. In particolare l'Ente Parco può, ai sensi del D. Lgs. n. 325/2001:
 - a) promuovere le espropriazioni e/o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del Parco e necessari ad assicurare la funzionalità dell'area stessa;
 - b) promuovere le espropriazioni di immobili che il Piano per il Parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del Parco;
 - c) utilizzare con contratti di locazione e/o di comodato gli immobili che il Piano per il Parco destina a centri visita e/o a strutture a servizio del Parco;
 - d) promuovere le espropriazioni di siti interessati da emergenze geologiche, storiche, archeologiche, naturalistiche ed artistiche individuate nel Piano per il Parco, imponendo le relative servitù di accesso.
8. I terreni ed i beni immobili comunque acquisiti dall'Ente Parco fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente Parco.

Art. 34

Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti è affidata:
 - a) ad apposite guardie del Parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione;
 - b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, limitatamente al territorio di loro competenza, alla Polizia provinciale ed ai Carabinieri forestali della Basilicata;
 - c) a Guardie Ecologiche Volontarie riconosciute ai sensi della L.R. n. 21/2000;
 - d) ai dipendenti dell'Ente Parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 28/1994;
 - e) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni.
2. L'Ente parco disciplina e coordina l'attività di sorveglianza.

Art. 35

Controllo sugli atti e Vigilanza sull'amministrazione dell'Ente Parco

1. Gli atti fondamentali dell'Ente sono sottoposti a controllo secondo le modalità richiamate negli articoli 4, 23 e 25 della L.R. 28/2017.
2. Gli atti fondamentali di contabilità di cui all'art. 29 della L.R. 28/2017 sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art. 18 della Legge regionale 11/2006.

3. La vigilanza sulla programmazione e gestione dell'Ente Parco è esercitata dalla Giunta regionale; nell'esercizio di tale potere la Giunta regionale:
 - a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;
 - b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.
4. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la rimozione del Presidente dell'Ente Parco.
5. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della L.R. 28/2017, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

Art. 36

Sanzioni

1. L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 31 della Legge Regionale n.28 del 28 giugno 1994, e ss.mm.ii, determina e disciplina le violazioni delle norme irrogando le relative sanzioni.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 37

Norme di gestione finanziaria e contabile

1. L'Ente Parco disciplina la propria gestione finanziaria e contabile secondo quanto previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009" e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. 28/12/2011.
2. L'Ente adotta entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno successivo e il bilancio pluriennale.
3. L'anno finanziario e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
4. Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo.
5. Entro il 30 aprile l'Ente approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
6. L'Ente cura la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali.
7. Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l'illustrazione degli obiettivi di gestione da raggiungere.
8. Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti.
9. Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con il relativo parere del Revisore Unico.

Art. 38

Entrate dell'Ente Parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;
 - b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge n.394 del 6 dicembre 1991 ed altri eventuali contributi dello Stato e dell'Unione Europea;
 - c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti di diretta pertinenza dell'ente;
- g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'Ente;
- h) risorse trasferite dalla Regione in funzione delle royalties incassate ai sensi della L.R. 43/96 e ss.mm.ii. testo aggiornato e coordinato con L.R. n. 28 del 7 agosto 2003, con L.R. n. 21 del 1 marzo 2005, con L.R. n.16 del 8 agosto 2012 e con L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015, finalizzate alla tutela del bacino idro-minerario del Vulture;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

Art. 39

Misure di incentivazione

1. Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 7 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e dall'art. 23 della L.R. n.28 del 28 giugno 1994 e ss.mm.ii. e tutte le misure di incentivazione previste dai Fondi Comunitari (PO-FESR e POR per le aree naturali protette) e dal PAF (Prioritized Action Framework) generali e sito-specifiche previste per la ZSC (Zona Speciale di Conservazione) Monte Vulture.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Modifiche allo Statuto

1. Ogni proposta di modifica del presente Statuto deve essere adottata dalla Comunità del Parco con apposito provvedimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Art. 41

Estinzione dell'Ente

1. L'Ente Parco può estinguersi solo attraverso apposita Legge Regionale.

Art. 42

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nella Legge n.394 del 6 dicembre 1991, nella L.R. n.28 del 28 giugno 1994 e nella L.R. n.28 del 20 novembre 2017 ed è fatto pieno rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunque relative ed inerenti all'attività dell'Ente.
2. Il presente Statuto, adottato dalla Comunità del Parco in data 5 giugno 2018, consta il numero di 42 articoli.